

	<b>Comune di Fara Olivana con Sola</b> <b>SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE</b> P.zza Umberto I°, 9 – 24058 Fara Olivana con Sola (BG) C.F. 83000890166 – P.I. 02931900167	
		Tel . 0363 93130
		Fax 0363 938674
PROT. 3975	<b>ORDINANZA N. 13 DEL 30/07/2024</b>	REG. 207

## SOSPENSIONE TEMPORANEA E ITINERANTE DELLA CIRCOLAZIONE

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Considerata** la necessità di sospendere temporaneamente ed in via itinerante la circolazione di tutti i veicoli a motore, al momento del passaggio, per garantire il regolare svolgimento della manifestazione religiosa di cui alla seguente richiesta:

Richiedente	DON GIOVANNI FACCHETTI	Parrocchia	S. Lorenzo	Data	29.07.2024
Località	SOLA - VIA ALLA CHIESA – VIA SAN LORENZO – VIA PROVINCIALE				
Periodo e orario di validità	IL 08.08.2024 DALLE ORE 18,00 FINO ALLE ORE 23,00				
Motivo	CELEBRAZIONE SANTA MESSA e PROCESSIONE RICORRENZA SANTO PATRONO				

**Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

**Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

### ORDINA

- La sospensione temporanea in via itinerante** della circolazione dei veicoli, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti aree del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	SOLA - VIA ALLA CHIESA – VIA S. LORENZO – VIA PROVINCIALE
Periodo e orario di validità	IL GIORNO 08.08.2024 DALLE ORE 18,00 FINO ALLE ORE 23,00

durante lo svolgimento della manifestazione religiosa di cui in premessa, per il tempo strettamente necessario al passaggio della stessa. **Inoltre è istituito il divieto di sosta ai veicoli in via alla Chiesa dalle ore 17,00 alle ore 23,00.**

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Arch. Matteo Seghezzi  
 Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 39/1993

Fara Olivana con Sola, 30/07/2024